SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 9 FEBBRAIO 1984 [1]

Metro International Kommanditgesellschaft contro Oberfinanzdirektion München (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Classificazione doganale — registratori di cassa elettronici»

Causa 60/83

Massime

Tariffa doganale comune — Voci doganali — «Registratori di cassa» ai sensi della sottovoce 84.52 B — Merce composta di più parti — Classificazione a norma della regola generale 3 b (merci presentate in assortimento)

La merce la quale, al momento dell'importazione, sia costituita da più parti imballate separatamente nella stessa scatola, cioè una calcolatrice da ufficio di uso corrente con stampatrice e quadrante luminoso a dodici caselle (che consente di effettuare addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni, divisioni, calcolo di percentuali, radici quadrate ed operazioni con una costante), una cassa di lamiera d'acciaio con serratura e con scompartimento di plastica per il denaro, nonché accessori (cavo elettrico, rotolo doppio di carta, copertina antipolvere), non può essere considerata un'unità funzionale né, quindi, un'unica merce, vale a dire un registratore di cassa di cui alla sottovoce 84.52 B della tariffa doganale comune.

Il complesso degli oggetti che costituisce la merce di cui sopra dev'essere considerato una merce presentata in assortimento ai sensi della regola generale 3 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune, la cui classificazione doganale va effettuata secondo l'oggetto che le attribuisce il carattere essenziale.

Nel procedimento 60/83,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinnanzi ad esso pendente fra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

METRO INTERNATIONAL KOMMANDITGESELLSCHAFT, con sede in Düsseldorf,

e

OBERFINANZDIREKTION MÜNCHEN,

domanda vertente sull'interpretazione della sottovoce 84.52 B e/o della regola generale 3 b per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e G. Bosco, guidici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rinvio, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il 15 aprile 1981 la Metro, attrice nella causa principale, chiedeva a l'Oberfinanzdirektion München un parere uffi-

ciale di classificazione doganale («verbindliche Zolltarifauskunft») riguardante una merce chiamata «rgistratore di cassa elettronico PCR 1300». Questo consiste di più parti imballate separatamente nella stessa scatola, cioè una calcolatrice da ufficio di uso corrente con stampatrice e indicazione luminosa dei numeri per dodici cifre (la quale consente di effettuare addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni, divisioni, calcoli della percentuale, estrazioni di radice e calcoli con una costante), una cassa di lamiera d'acciaio munita di serratura e di compartimenti di plastica per il denaro, nonché degli accessori (cavo elettrico, doppio rotolo di carta, copertina antipolvere).

Con parere ufficiale di classificazione doganale 11 giugno 1981, l'Oberfinanzdirektion classificava la merce nella sottovoce 84.52 A della tariffa doganale comune (TDC). La voce 84.52 recita:

«84.52 Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette "contabili", registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:

A. Macchine calcolatrici elettroniche

B. altre».

Le merci della sottovoce 84.52 A erano a quell'epoca colpite da un dazio doganale autonomo del 14 % e da un dazio convenzionale del 13,5 %.

A sostegno della classificazione nella sottovoce 84.52 A, l'Oberfinanzdirektion si richiamava alla regola generale 3 per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, la quale recita:

«3. Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.

b) I prodotti misti, i lavori composti da materie differenti, i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, nonché le merci presentate in assortimenti la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) . . .».

Secondo l'Oberfinanzdirektion, la calcolatrice da ufficio, la cassa e gli accessori che l'accompagnano erano merci presentate in assortimento le quali, in quanto tali, non rientravano direttamente in alcuna voce della TDC. Di conseguenza esse andavano classificate secondo la regola generale 3 b. La calcolatrice elettronica era l'oggetto che attribuiva alla merce il carattere essenziale, cosicché il complesso andava classificato come «registratore di cassa elettronico» nella sottovoce 84.52 A della tariffa doganale comune.

Con provvedimento 18 dicembre 1981 l'Oberfinanzdirektion respingeva il reclamo proposto contro il parere di classificazione. Richiamandosi alle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale, sezione XVI, 84.52, lettera C, essa dichiarava che, in via generale, i registratori di cassa comprendono un dispositivo per la registrazione ed un compartimento destinato a ricevere il denaro, il quali costituiscono un tutto unico. Essi possono solo addizionare gli importi registrati. La merce di

cui trattasi consente invece di effettuare numerose operazioni aritmetiche, ivi compreso il calcolo percentuale e delle radici. La sua natura di calcolatrice elettronica non è alterata dal fatto che la calcolatrice da ufficio e la cassa sono collegati da un cavo elettrico e che la calcolatrice è munita di un nastro doppio giornale («doppellagiger Journalstreifen»). È vero che le note esplicative sopramenzionate parlano di determinati dispositivi complementari (lettera C, quinto comma); questi si limitano però ad accrescere la capacità di calcolo dei registratori di cassa senza consentire loro di effettuare operazioni aritmetiche diverse dall'addizione.

L'attrice nella causa principale sostiene che la merce di cui trattasi va classificata nella sottovoce 84.52 B della TDC. Le aliquote contemplate per questa sottovoce erano, a quell'epoca, del 12 % per il dazio autonomo e del 5,2 % per quello convenzionale.

A sostegno del ricorso che essa ha proposto al Bundesfinanzhof avverso il provvedimento di rigetto e il parere ufficiale di classificazione dell'Oberfinanzdirektion, essa deduce che la calcolatrice, la cassa e gli accessori non sono merce presentata in assortimento, bensì un'unità funzionale che costituisce un registratore di cassa. Le varie parti sono comprate all'estero e vendute nel territorio doganale come registratori di cassa. A parte ciò, il registratore di cassa è caratterizzato da determinati dispositivi tecnici speciali. La calcolatrice è destinata ad essere usata insieme alla cassa. A differenza delle solite calcolatrici da ufficio, essa è munita di una presa destinata a ricevere il cavo di collegamento con la cassa e di un dispositivo di arrotolamento aggiuntivo per il nastro giornale a due fogli.

Dal punto di vista economico, la cassa è priva di valore quando è separata dalla calcolatrice elettronica. Viceversa l'importanza economica della calcolatrice va ricercata nell'attrezzatura destinata a farne un registratore di cassa. L'analoga calcolatrice da ufficio, priva di detta attrezzatura, viene venduta ad un prezzo inferiore.

Secondo la ricorrente nella causa principale, il fatto che le note esplicative di cui sopra menzionino espressamente dei dispositivi ulteriori di cui i registratori di cassa possono essere muniti consente la classificazione doganale del complesso come registratore di cassa.

La Metro rileva poi che l'Oberfinanzdirektion si è basato esclusivamente sulle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale. In mancanza di disposizioni legali obbligatorie in fatto di classificazione doganale, deve essere invece decisiva l'opinione generale. In proposito essa si richiama ad una perizia della Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels e. V., (Associazione per la razionalizzazione del commercio), di Colonia, prodotta dinnanzi al giudice nazionale. Se ne desume che, dall'inizio degli anni 70, i registratori di cassa elettronici hanno gradualmente sostituito quelli meccanici. L'elettronica ha consentito di munire i registratori della capacità di effettuare delle sottrazioni e dei calcoli di percentuali. Ciò ha facilitato l'incasso, soprattutto in caso di rimborso, ed il calcolo di sconti, di riduzioni e dell'importo dell'IVA. Da allora i registratori di cassa possono quindi andare oltre la registrazione e l'addizione. Sotto questo aspetto le note esplicative sono superate. Concludendo, la combinazione di una macchina per registrare e per calcolare dà come risultato un registratore elettronico moderno che può essere usato da numerose imprese commerciali.

2. Secondo la motivazione dell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale ritiene che la pronunzia sulla legittimità dell'impugnato parere di classificazione doganale dipende dal modo in cui deve essere interpretata la nozione doganale di «registratori di cassa» (sottovoce 84.52 B della TDC). È pacifico che una delle parti del «registratore di cassa elettronico» consiste in una calcolatrice elettronica compresa nella sottovoce 84.52 A.

Cionondimeno la lettera della voce 84.52 della TDC non consente di concludere che una merce composta delle parti calcolatrice elettronica, cassa e accessori possa essere classificata come registratore di cassa, né che un registratore di cassa ai sensi di detta voce sussista unicamente quando il dispositivo di registrazione e la cassa costituiscono un'unità costruttiva, come ritiene l'Oberfinanzdirektion.

Il Bundesfinanzhof rileva che la distinzione dal punto di vista doganale fra calcolatrici elettroniche e registratori di cassa non esclude che una calcolatrice elettronica usata come registratore di cassa quando è collegata ad una cassa debba essere considerata un'unità funzionale da classificarsi nella sottovoce 84.52 B. In proposito esso si richiama alle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale le quali, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono un valido mezzo per l'interpretazione delle voci della TDC. Secondo dette note esplicative, un complesso costituito da parti distinte concepite per svolgere congiuntamente un compito unico ben determinato va classificato nella voce corrispondente al compito che esso svolge, anche se dette parti sono separate e semplicemente connesse fra loro mediante cavi elettrici (sezione XVI, considerazioni generali, n. VI, relativo alla nota 3 della sezione XVI della TDC, 9° comma). Un'unità funzionale di questo genere può esistere quando la cassa e la calcolatrice elettronica sono semplicemente poste l'una sull'altra e collegate fra loro da un cavo elettrico, nonostante il fatto che una delle parti, cioè la calcolatrice elettronica, possa essere del pari usata separatamente.

Tenuto conto del progresso tecnico nel campo dell'elettronica, il quale riguarda del pari i registratori di cassa, il giudice nazionale si chiede se la nota esplicativa su cui l'Oberfinanzdirektion si basa (sezione XVI, 84.52, lettera C) costituisca tuttora una interpretazione attendibile della nozione doganale.

Esso ammette d'altro canto che, se si respinge la definizione di unità funzionale, le parti distinte della merce di cui trattasi possono essere considerate come un lavoro costituito dalla riunione di articoli diversi o come merci presentate in assortimento. In forza della regola generale 3 b della TDC, la classificazione deve aver luogo in questo caso secondo l'oggetto che attribuisce al complesso il carattere essenziale, cioè nel nostro caso la calcolatrice elettronica.

3. Con ordinanza della settima sezione in data 1° marzo 1983 il Bundesfinanzhof, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, decideva di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1. Se la nozione di "registratore di casse" di cui alla sottovoce n. 84.52 B della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che essa com-

prende un oggetto definito, "registratore di cassa elettronico" che, al momento dell'importazione, era costituito da più parti imballate separatamente nella stessa scatola, cioè una calcolatrice da ufficio di uso corrente con stampatrice e quadrante luminoso a dodici caselle (che consente di effettuare addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni, divisioni, calcolo di percentuali, radici quadrate e operazioni con una costante), una cassa di lamiera d'acciaio con serratura e con scompartimento di plastica per il denaro, nonché accessori (cavo elettrico, rotolo doppio di carta, copertina antipolvere). Se dette parti possano considerarsi, nel loro complesso, come un'unità funzionale e quindi come un'unica merce, vale a dire come un registratore di cassa di cui alla voce 84.52 B della tariffa doganale comune, tenuto conto del fatto che, prima di essere usate come registratore di cassa, la calcolatrice elettronica da ufficio e la cassa devono essere sovrapposte, ma non fissate, mediante i dispositivi di cui sono munite (cavo elettrico con spina sulla cassa, presa corrispondente sulla calcolatrice, ammortizzatori di gomma combacianti, applicati ad entrambe le parti).

2. In caso di soluzione negativa della prima questione: se siffatti oggetti composti da più parti si possano considerare come "merci presentate in assortimento" o "lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti" ai sensi della regola generale d'interpretazione n. 3 b della tariffa doganale comune.»

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte l'11 aprile 1983.

Con ordinanza 21 settembre 1983 la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Prima Sezione.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state depositate dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Christoph Bail, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere a istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

La *Commissione* sostiene che una merce del genere di quella che costituisce oggetto della causa principale, la quale, oltre ai calcoli normalmente effettuati dai registratori di cassa (addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni) possa effettuare pure operazioni più complesse (ad esempio estrazioni di radice), non può essere considerata come un'unità funzionale né, di conseguenza, come un'unica merce, cioè un registratore di cassa da classificare nella sottovoce 84.52 B della TDC.

Per stabilire se una merce composta di più parti separate costituisca un'unità funzionale ai sensi di una determinata voce doganale, quello che conta non sono i compiti che essa può svolgere in realtà, ma piuttosto la capacità oggettiva di svolgere determinati compiti. Per evitare frodi doganali, la classificazione delle merci non può basarsi sulla loro de-

stinazione, bensì unicamente sulle caratteristiche obbiettive.

La nota esplicativa della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale, cui il giudice nazionale si richiama, dà una definizione molto rigida della nozione di unità funzionale: le parti della merce devono svolgere un compito unico e ben determinato, contemplato da una voce doganale (sezione XVI, considerazioni generali, n. VI, relativo alla nota 3 della sezione XIV della TDC, 9° comma). Questa definizione rigida si spiega col fatto che la nota esplicativa non consente di ampliare l'interpretazione della nozione doganale di cui trattasi se non in conformità alle regole generali per l'interpretazione della TDC, che sono vincolanti. Orbene, se non ricorre uno dei presupposti di cui sopra, non si può sostenere che si debba tener conto soltanto di una voce o sottovoce. In questo caso, la classificazione va effettuata a norma delle regola generale 3.

A parte ciò, ci si deve chiedere se la merce che costituisce un'unità funzionale svolga esattamente il compito indicato nella voce doganale di cui trattasi e se questo compito sia il solo che essa svolge. Nel nostro caso, la parte calcolatrice elettronica da ufficio di uso corrente, da sola o con altre parti, può svolgere il compito di macchina calcolatrice ai sensi della sottovoce 84.52 A. L'oggetto definito «registratore di cassa elettronico» è quindi in grado di svolgere compiti diversi da quelli descritti nella nota esplicativa relativa alla nozione di registratore di cassa, in particolare dei compiti contemplati in varie voci o sottovoci doganali. Di conseguenza, esso non possiede il requisito del compito unico. Ciò premesso, la classificazione doganale effettuata applicando la nozione di unità funzionale sarebbe in contrasto con le regole generali 1 e 3 per l'interpretazione della TDC.

La Commissione rileva poi che il complesso delle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale viene regolarmente adeguato al progresso tecnico. La parte relativa alla voce doganale 84.52 è stata da ultimo modificata nel giugno del 1979. Non vi è quindi motivo di dubitare della validità di queste note rispetto al progresso tecnico nel settore dell'elettronica.

Per quanto riguarda la seconda questione, il «registratore di cassa elettronico» di cui trattasi non può essere considerato come una merce costituita dall'unione di oggetti differenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione della TDC. Secondo il n. VIII delle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale relative alla regola generale 3 b, vanno considerati come lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti non solo quelli le cui parti sono fissate fra loro in un tutto praticamente indivisibile, ma anche quelli le cui parti possono essere separate, purché le parti stesse siano reciprocamente adattate e complementari e la loro unione costituisca un tutto difficilmente vendibile se si separano i vari elementi. Orbene, la merce di cui trattasi è effettivamente costituita da parti separabili, reciprocamente adattate e complementari, ma il secondo requisito in forza del quale gli elementi devono potersi difficilmente vendere separati non sussiste per la calcolatrice da ufficio. Questa è infatti una macchina calcolatrice elettronica di uso corrente e che può essere venduta separata.

Secondo la Commissione, la merce da classificare è invece una merce presentata in assortimento ai sensi della regola generale 3 b. Secondo il n. IX delle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale relative a detta regola, vanno considerate come merci presentate in assortimento le merci

a) composte di prodotti o di articoli aventi ciascuno un uso proprio o complementare e presentate insieme per la soddisfazione di una esigenza o l'esercizio di un'attività determinata e

b) presentate in imballaggi al minuto (scatole, cofanetti, confezioni in vista, ecc.). Gli elementi della merce di cui trattasi sono degli articoli che hanno un uso complementare e che sono presentati insieme per l'esercizio di un'attività determinata. Il complesso è imballato nella stessa scatola e destinato alla vendita al minuto.

Ai fini della classificazione del «registratore di cassa elettronico» come merce presentata in assortimento, la Commissione si richiama al n. VII delle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale, relative alla regola generale n. 3 b. Secondo questo numero, il carattere essenziale di una merce può derivare dalla natura degli elementi che la compongono, dal loro volume, quantità, peso o valore, ovvero dalla loro importanza per quanto riguarda l'uso della merce. Tenuto conto di tutti questi aspetti, e in particolare del valore e dell'importanza della merce nel suo complesso, è la calcolatrice elettronica quella che dev'essere considerata come l'oggetto che attribuisce alla merce il suo carattere essenziale. Di conseguenza, la merce va classificata, in quanto macchina calcolatrice elettronica, nella sottovoce 84.52 A della TDC.

III — La fase orale

All'udienza del 20 ottobre 1983 la ricorrente nella causa principale, con l'avv. Günther Kroemer II, del foro di Düsseldorf, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Christoph Bail, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 dicembre 1983.

In diritto

1 Con ordinanza 1° marzo 1983, pervenuta alla Corte l'11 aprile seguente, il Bundesfinanzhof ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della tariffa doganale comune.

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite vertente sulla classificazione doganale di una merce che era stata dichiarata come «registratore di cassa elettronico» dalla ditta importatrice ma che, secondo il parere ufficiale di classificazione doganale («verbindliche Zolltarifauskunft») del competente ufficio doganale, andava considerata come una macchina calcolatrice elettronica di cui alla sottovoce 85.52 A della tariffa doganale comune.

3 La voce 84.52 della tariffa doganale comune recita:

«84.52 Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette "contabili", registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione di biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:

A. Macchine calcolatrici elettroniche

B. altre».

4 Ai fini delle questioni pregiudiziali, il Bundesfinanzhof ha dato la seguente descrizione della merce: «un oggetto definito "registratore di cassa elettronico" che, al momento dell'importazione, era costituito da più parti imballate separatamente nella stessa scatola, cioè una calcolatrice da ufficio di uso corrente con stampatrice e quadrante luminoso a dodici caselle (che consente di effettuare addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni, divisioni, calcolo di percentuali, radici quadrate e operazioni con una costante), una cassa di lamiera d'acciaio con serratura e con scompartimento di plastica per il denaro, nonché accessori (cavo elettrico, rotolo doppio di carta, copertina antipolvere)». Esso ha precisato che «prima di essere usate come registratore di cassa la calcolatrice elettronica da ufficio e la cassa devono essere sovrapposte, ma non fissate, mediante i dispositivi di cui sono munite (cavo elettrico con spina sulla cassa, presa corrispondente sulla calcolatrice, ammortizzatori di gomma combacianti, applicati ad entrambi le parti)».

5 Il Bundesfinanzhof chiede, con la prima questione, se un siffatto complesso possa considerarsi un'unità funzionale e quindi un'unica merce, vale a dire un registratore di cassa di cui alla voce 84.52 B della tariffa doganale comune. In caso di soluzione negativa, chiede, con la seconda questione, se siffatti oggetti composti da più parti si possano considerare «merci presentate

in assortimento» o «lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti» ai sensi della regola generale 3 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune.

6 La nota 3 della sezione XVI della tariffa, in cui rientra il capitolo 84, stabilisce che le combinazioni di macchine di specie diverse, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

7 Secondo le note esplicative del consiglio per la collaborazione doganale, detta nota 3 della sezione XVI non si applica nel caso in cui una macchina o un apparecchio sia costituito da parti distinte, concepite per svolgere congiuntamente un unico compito ben determinato, contemplato da una delle voci del capitolo 84. Le note esplicative aggiungono che il fatto che, per ragioni di comodità, ad esempio, queste parti siano separate e semplicemente collegate da condotti, dispositivi di trasmissione o cavi elettrici non osta alla classificazione del complesso nella voce corrispondente al compito che esso svolge.

8 Il giudice nazionale si chiede se un'unità funzionale del genere considerato da dette note esplicative possa comprendere il caso della cassa e della calcolatrice elettronica semplicemente sovrapposte senza essere fissate e collegate da un cavo elettrico. In caso affermativo, tutte le parti della merce avrebbero lo scopo di svolgere congiuntamente un unico compito ben determinato, cioè quello di registratore di cassa ai sensi della sottovoce 84.52 B della tariffa doganale comune. Il fatto che la calcolatrice elettronica, parte di questa unica merce, possa del pari essere usata separatamente come tale non osterebbe necessariamente a quest'orientamento.

9 Si deve tuttavia rilevare che le note esplicative hanno lo scopo di consentire la classificazione, in una determinata voce doganale, di macchine e di apparecchi composti di parti diverse comprese in più voci doganali, qualora il complesso di queste parti sia concepito in modo da svolgere il compito unico ben determinato contemplato dalla voce doganale di cui trattasi. Di conseguenza, dette note esplicative non riguardano la merce considerata dal giudice nazionale, dato che questa è caratterizzata dalla presenza, fra le parti

costitutive, di una calcolatrice elettronica che può essere usata indipendentemente dalle altre parti e per compiti diversi da quelli che possono essere svolti dalle parti nel loro complesso.

10 Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che la merce la quale, al momento dell'importazione, sia costituita da più parti imballate separatamente nella stessa scatola, cioè una calcolatrice a dodici caselle (che consente di effettuare addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni, divisioni, calcolo di percentuali, radici quadrate e operazioni con una costante), una cassa di lamiera d'acciaio con serratura e con scompartimento di plastica per il denaro, nonché accessori (cavo elettrico, rotolo doppio di carta, copertina antipolvere), non può essere considerata un'unità funzionale né, quindi, un'unica merce, vale a dire un registratore di cassa di cui alla sottovoce 84.52 B della tariffa doganale comune.

11 Dato che la prima questione è stata risolta in senso negativo, si deve esaminare la seconda questione relativa alla regola generale 3 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune. Secondo questa regola, i lavori composti da materie differenti, o costituiti dall'unione di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti devono essere classificati «secondo la materia o l'oggetto che conferisce... il loro carattere essenziale», qualora la classificazione non possa essere effettuata applicando la regola generale 3 a. Questa regola stabilisce che la voce più specifica deve avere la precedenza sulle voci di portata più generale.

12 L'ordinanza di rinvio rileva che, se la merce di cui trattasi deve effettivamente essere considerata un complesso di «merci presentate in assortimento» o di «lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti», ai sensi di detta regola generale 3 b, il carattere essenziale della merce è piuttosto determinato dalla calcolatrice, dato che il valore superiore di questa rispetto alle altre parti nonché l'uso che si potrebbe fare del complesso e che consiste nell'effettuare, oltre alla registrazione mediante calcolo e addizioni di numeri, delle operazioni di calcolo più complicate.

13 Per quanto riguarda la regola generale 3 b, le note esplicative del consiglio per la collaborazione doganale dichiarano che l'espressione «merci presentate

in assortimento» comprende le merci composte di prodotti o di articoli aventi ciascuno un uso proprio e complementare e presentati insieme per soddisfare un'esigenza o per l'esercizio di una determinata attività, e quelle presentate in imballaggi al minuto.

14 La Corte ritiene che la merce descritta dal giudice nazionale risponda a questi criteri e rientri quindi nella regola generale 3 b. Ciò premesso, la sua classificazione doganale, come ha giustamente rilevato il giudice nazionale, va determinata dall'oggetto che le attribuisce il carattere essenziale.

15 La seconda questione va quindi risolta nel senso che il complesso degli oggetti che costituisce la merce contemplata nella prima questione va considerata una merce presentata in assortimento ai sensi della regola generale 3 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune, la cui classificazione doganale va effettuata secondo l'oggetto che le attribuisce il carattere essenziale.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 1° marzo 1983, dichiara:

1° **La merce la quale, al momento dell'importazione, sia costituita da più parti imballate separatamente nella stessa scatola, cioè una calcolatrice da ufficio di uso corrente con stampatrice e quadrante luminoso**

a dodici caselle (che consente di effettuare addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni, divisioni, calcolo di percentuali, radici quadrate e operazioni con una costante), una cassa di lamiera d'acciaio con serratura e con scompartimento di plastica per il denaro, nonché accessori (cavo elettrico, rotolo doppio di carta, copertina antipolvere), non può essere considerata un'unità funzionale né, quindi, un'unica merce, vale a dire un registratore di cassa di cui alla sottovoce 84.52 B della tariffa doganale comune.

2° Il complesso degli oggetti che costituisce la merce contemplata nella prima questione va considerata una merce presentata in assortimento ai sensi della regola generale 3 b per l'interpretazione della tariffa doganale comune, la cui classificazione doganale va effettuata secondo l'oggetto che le attribuisce il carattere essenziale.

Koopmans Mackenzie Stuart Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 febbraio 1984.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DELL'8 DICEMBRE 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

al centro della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla VII sezione del Bundesfinanzhof con ordinanza 1° marzo 1983, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, si trova la voce 84.52 della tariffa doganale comune. Questa voce comprende le macchine calcolatrici, le macchine da scrivere dette «contabili», i registratori di cassa, le macchine affrancatrici, le macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di to-

1 — Traduzione dal tedesco.